

DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE,
CHIRURGICHE E DELLA SALUTE
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico



REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI
LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

(Approvato dal Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico nella seduta del 12 marzo 2013)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E DELLA SALUTE

Regolamento didattico
del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
D.M. 270/2004

SOMMARIO

Articolo 1. Definizione del corso

Articolo 2. Definizione degli obiettivi formativi qualificanti

Articolo 3. Organi del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e relative funzioni

Articolo 4. Sede del Corso di Tecniche di Laboratorio Biomedico

Articolo 5. Ammissione al Corso di Laurea

Articolo 6. Crediti Formativi Universitari (CFU)

Articolo 7. Orientamento

Articolo 8. Tutorato

Articolo 9. Ordinamento didattico

Articolo 10. Attività formative

Articolo 11. Attività formativa professionalizzante (tirocinio)

Articolo 12. Attività didattica elettiva di tipo D (a scelta dello studente)

Articolo 13. Corso di Lingua Inglese

Articolo 14. Altre attività formative di tipo F

Articolo 15. Apprendimento autonomo

Articolo 16. Organizzazione e calendario dell'Attività Didattica

Articolo 17. Frequenza al Corso di Studio

Articolo 18. Verifica dell'apprendimento, acquisizione dei CFU e calendarizzazione degli esami di profitto

Articolo 19. Iscrizione agli anni successivi

Articolo 20. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

Articolo 21. Riconoscimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico conseguita presso Università estere

Articolo 22. Attività formative per la preparazione della prova finale

Articolo 23. Prova Finale - Esame di Laurea

Articolo 24. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

Articolo 25. Mobilità Internazionale degli Studenti

Articolo 26. Formazione pedagogica del Personale docente e tutor

Articolo 27. Sito Web

Articolo 28. Diploma Supplement

Articolo 29. Modifica del Regolamento didattico

Articolo 1. Definizione del corso

Il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (CLTLB), attivato presso Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico (Classe L/SNT3).

Articolo 2. Definizione degli obiettivi formativi qualificanti

Il percorso formativo in Tecniche di Laboratorio Biomedico, deve consentire allo Studente, al termine degli studi, l'acquisizione di conoscenze, abilità e attitudini tali da soddisfare le attese dei servizi diagnostici di laboratorio biomedico e dei laboratorio di ricerca.

I laureati nella classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT/3), ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n.42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e responsabilità è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali e degli Ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post – base nonché degli specifici codici deontologici.

1. I laureati nella classe delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica svolgono, con titolarità e autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Salute.

2. I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare oltre all'italiano almeno una lingua dell'Unione Europea, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Nell'ambito della professione sanitaria del Tecnico di Laboratorio Biomedico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni:

- sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi chimico-cliniche, biomediche, biotecnologiche, di biochimica clinica, di microbiologia e virologia, di farmacologia e farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di biologia molecolare, di citogenetica, di sala settoria, di istopatologia e di citopatologia diagnostica e di screening e di preparazioni farmacologiche;
- svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
- sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
- verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
- controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
- partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano;
- svolgono la loro attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale e nei laboratori di ricerca.
- contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

- devono acquisire conoscenze e capacità nel settore di attività degli istituti di zooprofilassi e nel settore delle biotecnologie.

Per conseguire questa finalità , lo Studente deve progressivamente apprendere e dimostrare di essere in grado di: gestire il campionamento e la verifica del materiale biologico, il controllo delle conformità delle richieste, e la predisposizione del campione per lo stadio successivo; pianificare e mettere in atto la fase analitica mediante l'utilizzo di metodi e tecnologie appropriate nel rispetto delle raccomandazioni e requisiti di qualità adottati dal laboratorio; valutare e documentare in modo critico l'attendibilità dei risultati dei test e delle analisi in conformità con il sistema di qualità del laboratorio e del profilo clinico del paziente; gestire il processo diagnostico in conformità al sistema qualità e partecipare attivamente allo sviluppo dei sistemi per il controllo della validità dei test e delle analisi di laboratorio; gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro e collaborare alla valutazione dei rischi e dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione; condurre autonomamente indagini in banche dati e motori di ricerca per acquisire e valutare in modo critico nuove conoscenze inerenti alle diverse tecnologie di laboratorio , ed utilizzare queste informazioni per contribuire allo sviluppo dei metodi ed alla messa a punto di test ed analisi; contribuire in modo costruttivo allo sviluppo della professione, delle strutture e delle organizzazioni sanitarie; essere responsabile e professionale, comprendendo i problemi etici e deontologici in relazione agli utenti ed in rapporto alla collaborazione interdisciplinare con altri professionisti della salute; gestire la propria crescita professionale e personale, in linea con il progresso tecnologico, scientifico e sociale e attraverso la consapevolezza del proprio potenziale di sviluppo di carriera.

PERCORSO FORMATIVO:

1° ANNO: finalizzato a fornire le fondamentali conoscenze fisiche, chimiche, biologiche, biomediche per la comprensione del funzionamento dell'organismo umano ed i principi della disciplina professionale quali requisiti per affrontare la prima esperienza di tirocinio , diretta all'acquisizione delle competenze di base, rivolte con particolare attenzione ai problemi della sicurezza ed all'acquisizione delle conoscenze igienico preventive , per orientare lo Studente nel suo percorso professionale all'interno dei laboratori. Prerequisito all'esperienza di tirocinio, sarà una serie di attività biochimiche genetiche e microbiologiche, svolte nei Laboratori Didattici del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e della salute.

2° ANNO: Rivolto all'approfondimento delle conoscenze di Patologia generale, Patologia Clinica, nonché competenze professionali relative agli ambiti dei laboratori di Anatomia ed Istologia patologica e Citodiagnostica, Microbiologia clinica, Farmacologia e Farmaco-tossicologia. Sono previste esperienze di tirocinio nei contesti in cui lo studente può sperimentare le conoscenze, le metodologie e le tecniche apprese.

3° ANNO: Indirizzato all'approfondimento specialistico con particolare riferimento alla Biologia molecolare, all'Immunoematologia ed alla Citogenetica, all'acquisizione di conoscenze e metodologie inerenti l'esercizio professionale, l'organizzazione dei Servizi Sanitari, la capacità di lavorare in gruppo ed in contesti organizzativi complessi, nell'ambito dei quali apprendere le metodologie della ricerca scientifica anche a supporto dell'elaborato finale. Al 3° anno si darà maggior peso alle esperienze di tirocinio dove lo studente potrà sperimentare una graduale assunzione di autonomia e responsabilità con la supervisione di esperti. Questa logica curriculare si concretizza anche nella scelta dei crediti assegnati alle esperienze di tirocinio che aumentano gradualmente dal 1° al 3° anno.

1. Il presente regolamento didattico del corso di studio per il conseguimento della laurea in **TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO** recepisce quanto previsto dal Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica del Dipartimento, in conformità con l'Ordinamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Il regolamento

didattico del corso di studio per il conseguimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico ne specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.

2. Il presente regolamento didattico è confermato o modificato con cadenza annuale. Le eventuali modifiche sono approvate con la procedura di cui al DM n. 270/2004 e DI dd. 19 febbraio 2009.

3. La durata del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico è di **3 anni**.

4. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per RDA il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;
- per "Ordinamento didattico" l'Ordinamento didattico del corso di studio per il conseguimento della laurea universitaria in **TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**, allegato al Regolamento didattico del Corso di Laurea;
- per "Dipartimento" (DSM): il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli studi di Trieste;
- per "Laurea in **TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**" la Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico abilitante alla professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico, attivata presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute;
- per "Corso di Laurea" (CLTLB) il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- per "Consiglio di Corso di Laurea" (CCLTLB) il Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- ECTS (European Credit Transfer System).
- per "Manifesto degli studi": il Manifesto degli studi per il conseguimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico emesso ogni anno accademico;
- per "CFU" il credito formativo universitario;
- per "SSD" il settore scientifico disciplinare.

Articolo 3. Organi del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e relative funzioni

Sono Organi del CLTLB:

1. il Coordinatore di Corso di Laurea
2. il Vice-Coordinatore;
3. il Direttore delle attività didattiche
4. i Coordinatori Didattici di Anno e di Insegnamento
5. la Commissione Didattica (CD);
6. il Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (CCLTLB).

3.1. Il Coordinatore

Il **Coordinatore** è eletto dal CCLTLB tra i Professori di ruolo ed i ricercatori di ruolo a tempo pieno, con le medesime modalità previste dall'articolo 27 dello Statuto, per l'elezione del Direttore di Dipartimento, nonché tenendo conto di quanto espresso nell'articolo 16 del regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute e resta in carica per tre anni accademici. Il Coordinatore è rieleggibile di norma per non più di un secondo mandato consecutivo. Le elezioni, che si svolgono a scrutinio segreto, vengono convocate dal Decano del Consiglio almeno 2 mesi prima della scadenza. In caso di cessazione anticipata del Coordinatore la convocazione per le nuove elezioni deve essere inviata con un anticipo di 15 giorni. Le candidature devono essere presentate almeno una settimana prima delle elezioni. Il Coordinatore dirige e

coordina le attività del CCLTLB, convoca e presiede il CCLTLB e la Commissione Didattica e rappresenta il CLTLB nei consessi accademici e all'esterno, nel rispetto dei deliberati del CCLTLB.

3.2. Il Vice-Coordinatore

Il **Vice-Coordinatore** è nominato dal CCLTLB, su indicazione del Coordinatore, tra i Professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno, resta in carica per tre anni accademici ed è rinominabile, come Vice Coordinatore, per non più di un secondo mandato consecutivo. Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento; in caso di dimissioni anticipate del Coordinatore rimane in carica fino a nuova elezione del Coordinatore. Può svolgere le funzioni di Segretario del CCLTLB.

3.3. Il Direttore delle attività didattiche

Il Direttore delle attività didattiche, del Corso di Laurea, è eletto ogni tre anni dal Consiglio del Corso di Laurea tra i docenti Tecnici di Laboratorio che lavorano a tempo pieno presso il Corso di Laurea come Tutor di primo livello, in possesso di norma della Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche e di una consolidata esperienza professionale e didattica (mozione dell'Osservatorio Nazionale delle Professioni sanitarie del 6 dicembre 2012 firmata il 20 marzo 2013).

Il Direttore delle attività didattiche coordina gli insegnamenti, le attività professionalizzanti e la progettazione formativa, ed è responsabile della scelta dei tutori e della supervisione e valutazione delle attività tutoriali e di coordinamento teorico-pratico. Al fine di assistere gli studenti durante il tirocinio e renderli attivamente partecipi del processo formativo, il Direttore delle attività didattiche del Corso di Laurea, assegna gli studenti a Tutori di primo livello, messi a disposizione dell'Università da parte delle Amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale sulla base di appositi protocolli d'intesa. Svolge, di norma, la funzione di segretario verbalizzante del CCLTLB e della CD.

3.4. I Coordinatori Didattici di Anno e di Insegnamento (CA e CI)

3.4.1. I Coordinatori Didattici di Anno (CA) sono designati dal CCLTLB, preferibilmente tra i Docenti dei rispettivi anni di corso, restano in carica per tre anni accademici corrispondenti a quelli del Coordinatore e sono rieleggibili. I Coordinatori Didattici di Anno convocano i Coordinatori Didattici di Insegnamento ed una rappresentanza degli studenti del proprio anno di corso sia con funzioni organizzative e di proposta per la Commissione Didattica (CD), sia per trasmettere ad essi le istruttorie della CD, verificandone il rispetto.

3.4.2. I Coordinatori Didattici di Insegnamento (CI) sono designati dal CCLTLB tra i Docenti afferenti a ciascun insegnamento sulla base di un accordo tra i docenti di quell'insegnamento; in caso di mancata assegnazione del CI interverrà il CA il quale, basandosi su criteri di competenza specifica e di rappresentatività proporrà i CI al CCLTLB. I Coordinatori Didattici di Insegnamento durano in carica tre anni e sono rinnovabili. I Coordinatori di CI hanno i seguenti compiti e funzioni:

- referente per la CD e per gli studenti
- responsabile della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per l'insegnamento stesso
- responsabile della gestione degli appelli e della registrazione on line degli esiti degli esami
- responsabile della programmazione del calendario degli esami che deve essere trasmesso e concordato con la CD prima dell'inizio dell'anno accademico..

3.5 La COMMISSIONE DIDATTICA (CD)

La **CD** è composta dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dal Direttore delle attività didattiche, dai Coordinatori didattici di anno e da un rappresentante degli studenti del CLTLB, indicato

annualmente, dal CCLTLB preferibilmente appartenente al 3° anno di corso. Il Coordinatore può integrare la CD con non oltre tre membri, scelti tra i Docenti e Ricercatori di ruolo, ai quali possono essere attribuite specifiche deleghe.

Fanno parte di diritto il coordinatore uscente, per un anno, ed il Coordinatore “in coming” quando eletto. Entrambi partecipano alle riunioni senza diritto di voto. La CD resta in carica per tre anni accademici, corrispondenti a quelli del Coordinatore. In caso di dimissioni anticipate del Coordinatore, decade al termine dell’anno accademico in corso.

La mancata partecipazione agli incontri della CD per tre volte consecutive senza aver addotto giustificazione scritta, o per cinque volte consecutive anche con giustificazione, implica la decadenza automatica dalla CD per i membri designati dal Coordinatore e per il rappresentante degli studenti nonché dalla carica di Coordinatore didattico di Anno, per i Coordinatori di Anno.

La CD, di norma, si riunisce almeno tre volte all'anno e viene convocata dal Coordinatore o, per suo mandato dal Vice-Coordinatore, oppure su richiesta di almeno due/terzi dei membri della Commissione.

La CD, consultati i Coordinatori degli Insegnamenti ed i docenti dei settori scientifico-disciplinari afferenti agli ambiti disciplinari della classe, esercita le seguenti funzioni istruttorie nei confronti del CCLTLB:

1. Identifica gli obiettivi formativi del *core curriculum* ed attribuisce loro i crediti formativi, in base all'impegno temporale complessivo richiesto agli studenti per il loro conseguimento.
2. Aggrega gli obiettivi formativi nei corsi di insegnamento che risultano funzionali alle finalità formative del CLTLB.
3. Propone con il consenso degli interessati, le afferenze ai Corsi di Insegnamento dei Professori e dei Ricercatori, tenendo conto delle necessità didattiche del CLTLB, delle appartenenze dei docenti ai settori scientifico-disciplinari e delle loro propensioni, anche in relazione all’attività di ricerca e del carico didattico individuale.
4. Pianifica con i Coordinatori didattici di anno e di concerto con i docenti, l'assegnazione ai Professori e ai Ricercatori dei compiti didattici specifici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun Corso, garantendo nello stesso tempo l'efficacia formativa e il rispetto delle competenze individuali.
5. Individua con i docenti le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei singoli obiettivi didattico-formativi.
6. Organizza l'offerta di attività didattiche elettive e ne propone l'attivazione al CCLTLB.
7. Valuta e propone al Consiglio il riconoscimento del percorso formativo di laureati presso università straniere o di studenti trasferiti da altri CL dell’ateneo o da CLTLB di altre sedi italiane.
8. Prima dell’inizio di ogni anno accademico propone al CCLTLB la calendarizzazione degli esami di profitto, delle prove finali e degli esami di Laurea nonché delle rispettive Commissioni.

La CD, inoltre:

- Discute con i Coordinatori d’Insegnamento la modalità di preparazione delle prove di valutazione dell'apprendimento, coerentemente con gli obiettivi formativi prefissati.
- Organizza il monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche con la valutazione di qualità dei loro risultati, anche attraverso le valutazioni ufficialmente espresse dagli studenti occupandosi delle procedure periodiche di autovalutazione.
- Promuove iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti d’intesa con la Commissione Paritetica di Dipartimento.
- Concorda con il Direttore delle attività didattiche un servizio permanente di tutoraggio degli studenti, al fine di facilitarne la progressione negli studi.

Le determinazioni assunte dalla CD vengono raccolte dal Direttore delle Attività Didattiche o dal Vice Coordinatore per il loro trasferimento al CCLTLB.

3.6. IL CONSIGLIO DEL CCLTLB (CCLTLB)

3.6.1.1 Il CLTLB : COMPOSIZIONE

- a. I professori di ruolo che vi afferiscono e nel quale hanno un compito didattico.
- b. I ricercatori universitari titolari di insegnamento ufficiale.
- c. I dipendenti di enti convenzionati con affidamento di modulo o insegnamento
- d. I titolari di contratti di Insegnamento anche se mutuati da altri Corsi.

L'appartenenza al Consiglio decorre dall'inizio dell'Anno Accademico in cui hanno l'affidamento dal Consiglio di Dipartimento o dal momento dell'affidamento, se successivo indipendentemente dalla stipula materiale del contratto.

e. I rappresentanti degli studenti, iscritti al Corso di Laurea TLB; la rappresentanza degli studenti è pari al 15% dei componenti del Consiglio del Corso di Laurea, prevedendo almeno un rappresentante per anno di corso eletto all'interno della rispettiva categoria. Il numero delle rappresentanze va definito alla data del 1 novembre, data di inizio dell'Anno Accademico. Se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore.

I rappresentanti degli studenti durano in carica un Anno Accademico e sono eletti tra il 1° ed il 30 Novembre di ciascun Anno Accademico e sono rieleggibili.

Concorrono al numero legale i Docenti e Ricercatori dipendenti dell'Ateneo (a,b); i Rappresentanti degli Studenti (e) ed i Docenti esterni e di Enti convenzionati, titolari di contratto di insegnamento (c-d) concorrono al numero legale solo se presenti.

I componenti del Consiglio di cui alle lettere "a-b", concorrono a formare il numero legale e costituiscono l'elettorato attivo e passivo.

3.6.1.2. II CCLTLB: FUNZIONI

- a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica del Corso di Laurea;
- b) propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti e la loro copertura predisponendo il piano dei compiti didattici di docenti e ricercatori, degli affidamenti, delle supplenze e dei conferimenti di incarichi di insegnamento;
- c) propone al Consiglio di Dipartimento il Regolamento didattico secondo la normativa vigente;
- d) propone al Consiglio di Dipartimento, ove ritenuto opportuno, l'istituzione del numero programmato per i corsi di studio di sua competenza;
- e) propone al Consiglio di Dipartimento in Coordinamento con gli altri Consigli di Corso di Laurea il calendario della didattica;
- f) organizza e coordina i Piani di studio e le attività didattiche di cui sono costituiti i percorsi formativi con indicazione dei SSD di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli e segmenti su delega del Dipartimento;
- g) propone le Commissioni di Laurea secondo la normativa di Ateneo;
- h) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
- i) formula proposte in materia di riconoscimento dei curricula didattici sostenuti dagli studenti presso altre Università italiane e presso Università straniere, nell'ambito di programmi di mobilità didattica, nonché di riconoscimento di titoli conseguiti presso le medesime Università;
- j) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il Dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
- k) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della Commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
- l) elegge il Coordinatore del CLTLB
- m) elegge il Direttore delle attività didattiche del CLTLB.
- n) espleta eventuali altri compiti ad esso delegati dal Consiglio di Dipartimento

3.6.1.3. CCLTLB: COMPITI

Il CCLTLB coordina le attività didattiche dell'intero curriculum formativo, avendo la responsabilità complessiva della pianificazione didattica e delle attività didattiche dei Docenti del CLTLB,

garantendo una uniforme distribuzione del carico didattico.

In particolare il CCLTLB redige, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute:

- a) il Regolamento didattico del corso di Laurea;
- b) i percorsi formativi offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
- c) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i percorsi formativi, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli;
- d) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- e) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- f) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza (teleconferenze, @learning) e le modalità della verifica della preparazione;
- h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua inglese ed i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- j) le modalità di verifica dei risultati degli eventuali stage, tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- k) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- l) le modalità del riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in Corsi di studio dell'Università di Trieste, diversi da quello regolamentato o di altre Università;
- m) le eventuali prove di verifica di esami già sostenuti, qualora il Consiglio stesso ritenga obsoleti i contenuti culturali, per l'essere passato troppo tempo dal loro sostenimento;
- n) le tipologie e le modalità del tutorato didattico;
- o) propone al Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute l'attribuzione degli affidamenti e le supplenze e dichiara le vacanze;
- p) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della Commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee per la buona qualità del servizio offerto agli studenti;
- q) espleta eventuali alti compiti a esso delegati dal Consiglio di Dipartimento;

3.6.2. CCLTLB: FUNZIONAMENTO

3.6.2.1. Il Coordinatore, o su suo mandato o per suo impedimento il Vice-Coordinatore, convoca il CCLTLB almeno 3 volte l'anno.

Il Coordinatore convoca di norma il Consiglio almeno 7 giorni prima della seduta attraverso posta elettronica, indirizzata ai membri del CCLTLB. La convocazione deve indicare data, ora e sede della seduta, nonché l'ordine del giorno.

Il Coordinatore convoca inoltre il CCLTLB in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti della CD o di almeno il 25% dei componenti del CCLTLB.

I Consigli di CLTLB possono essere condotti anche per via telematica, in particolare, quando gli argomenti da trattare sono di ordine amministrativo, eccetto nel caso ci sia l'opposizione di almeno il 25% dei componenti il CCLTLB. In caso di conduzione in via telematica, il CCLTLB sarà considerato **concluso dopo 48 ore dall'apertura, per consentire la partecipazione del più alto numero possibile** di Membri, alla eventuale discussione. La partecipazione ai CCLTLB, per via telematica sarà conteggiata sulla base delle conferme di presenza, inviate in risposta alla convocazione telematica.

3.6.2.2. La seduta del CCLTLB inizia previa verifica del numero legale, che si intende raggiunto allorché sia presente la metà più uno dei Docenti di Ruolo aventi diritto, dedotte le giustificazioni giunte via posta elettronica pervenute presso la Segreteria entro l'inizio della seduta. I Professori a contratto, i dipendenti di enti convenzionati e gli studenti sono conteggiati ai fini del raggiungimento del quorum per la validità del Consiglio solo se presenti.

La giustificazione deve essere inviata dall'interessato; sono da intendersi giustificati coloro che siano in missione, ferie o congedo, se comunicato alla Segreteria. L'assenza ingiustificata nel corso

dell'anno accademico a tre riunioni del CCLTLB o ad almeno il 50% delle sedute annuali porterà ad un provvedimento di censura da parte del Coordinatore del CCLTLB e la mancata partecipazione sarà tenuta in considerazione nell'affidamento dell'insegnamento l'anno successivo.

I rappresentanti degli studenti che risultino assenti ingiustificati a 2 Consigli o che non partecipino ad almeno metà dei Consigli nell'arco dell'Anno Accademico, decadono e non sono rieleggibili l'anno successivo.

Le presenti norme trovano applicazione anche per le sedute condotte per via telematica.

3.6.2.3. Si intendono valide le votazioni nelle quali una proposizione riporti in favore la maggioranza dei votanti, le votazioni avvengono per alzata di mano e la conta viene effettuata dal Coordinatore o dal Direttore delle attività didattiche (Segretario); gli astenuti non sono conteggiati come ostativi al raggiungimento del quorum previsto nel solo caso in cui siano poste in votazione due proposizioni contrapposte, in tal caso il numero degli astenuti è annotato in verbale ma non conteggiato ai fini della prevalenza o non dei favorevoli sui contrari. Le votazioni per appello nominale debbono essere richieste da almeno la metà degli aventi diritto al voto, limitatamente ad argomenti predefiniti dall'ordine del giorno.

3.6.2.4. I diversi argomenti all'ordine del giorno sono introdotti dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore o da un Relatore da loro delegato. Il Coordinatore disciplina l'ordine degli interventi stabilendo anche un termine per l'iscrizione a parlare e evita interventi multipli e ripetitivi di concetti già espressi adeguatamente. Gli interventi debbono attenersi strettamente all'argomento di cui al punto dell'ordine del giorno in discussione.

3.6.2.5. I verbali del CCLTLB sono redatti di norma a cura del Direttore delle attività didattiche con funzione di Segretario e sono a disposizione per la consultazione presso la sede del Corso di Laurea almeno 7 giorni prima della riunione del CCLTLB, nella quale si dovrà procedere all'approvazione. È auspicabile che il verbale venga inviato contestualmente alla convocazione. Sono accettate solo osservazioni scritte, indirizzate al Coordinatore e pervenute entro e non oltre le ore 10.00 del terzo giorno antecedente la seduta del CCLTLB. Una volta approvati i Verbali del CCLTLB vengono inoltrati alla Segreteria del Dipartimento ed alla Segreteria Studenti dell'Ateneo.

Articolo 4. Sede del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Le Strutture Universitarie e del Servizio Sanitario Nazionale che forniscono gli spazi per la didattica e gli esami, la strumentazione, ed il materiale didattico di supporto relativamente ai corsi afferenti ai SSD ed il personale, sono quelle previste dai Protocolli d'Intesa Università-Regione, come stabilito dal comma 3 art. 6 del Decreto Legislativo 502/92:

- a. le strutture del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste;
- b. le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste";
- c. altre strutture pubbliche che il Consiglio, su proposta del Coordinatore, di volta in volta riterrà utili al fine di completare il livello di formazione degli studenti.

Articolo 5. Ammissione al Corso di Laurea

Il CL in Tecniche di Laboratorio Biomedico (CLTLB) è a numero programmato ai sensi dell'art.1 della L.264/99. Possono essere ammessi al CLTLB i candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e che si siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. L'organizzazione didattica del CLTLB prevede che gli studenti ammessi al 1° anno di corso, possiedano un'adeguata conoscenza della lingua italiana, una buona cultura generale, buone capacità logico-deduttive ed una preparazione specifica anche se a livello di concetti di base, nei campi della biologia, della chimica, della matematica e della fisica. La verifica dell'adeguatezza della preparazione viene effettuata con un test predisposto dal MIUR.

Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alla programmazione Nazionale ed alla disponibilità di Personale Docente, di strutture didattiche (aule e laboratori) e di possibilità di tirocinio professionalizzante. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 agosto 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari). I termini per l'immatricolazione e l'iscrizione sono determinati dal Calendario Didattico del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute. Di norma, il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del CL in Tecniche di Laboratorio Biomedico è fissato inderogabilmente al 1 ottobre. Tale termine comporta la immatricolazione dei vincitori, con possibilità di slittamento delle graduatorie per gli idonei entro il 31 ottobre. Il termine ultimo per gli iscrizioni agli anni successivi al 1°, è fissato inderogabilmente al 1° Ottobre.

Le informazioni relative all'immatricolazione e all'iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di studio, compresi i bandi di ammissione, i manifesti degli studi e delle tasse, sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più Corsi di Studio, salvo i casi previsti dalla normativa.

Articolo 6. Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CL in Tecniche di Laboratorio Biomedico per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.

2. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, di seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ecc.).

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU.

4. Al credito formativo universitario (CFU), che corrisponde a 25 ore totali di impegno medio per studente, si attribuisce a partire dall'anno accademico 2011-2012 un valore medio di 10 ore per lezione frontale o teorico/pratica, 15 ore per lo studio individuale e 25 ore per esercitazione/tirocinio.

5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

Articolo 7. Orientamento

1. Le attività di orientamento sono organizzate e regolamentate dal CCLTLB nell'ambito della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione.

2. In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, può offrire:

- Attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
- Corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
- Consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole

Articolo 8. Tutorato

Le funzioni di Tutore di primo livello, come previsto dall'articolo 10 del protocollo d'intesa tra Regione FVG e Università di Trieste delibera 3241 del 31/10/1997, sono attribuite al personale appartenente allo specifico profilo professionale con consolidata esperienza professionale e didattica.

Il rapporto tutor-studente non deve essere inferiore ad uno a quindici, secondo normativa europea.

Il Tutor:

- partecipa alla progettazione generale dell'apprendimento professionale;
- è responsabile dei percorsi individualizzati di apprendimento, della gestione e supervisione di interventi formativi in ambito tecnico professionalizzante e della valutazione formativa nella specifica esperienza di tirocinio utilizzando nella sua attività educativa anche metodologie innovative;
- partecipa alla valutazione finale dello studente.

Il Tutor è coadiuvato, nella sua attività, da altri tecnici di laboratorio biomedico operanti nei servizi (Tutori di secondo livello) che, a tempo parziale, si occupano dell'addestramento professionale nelle varie sedi di tirocinio. Questi vengono nominati annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea su proposta del Direttore delle attività didattiche, che ne coordina le attività.

Si distinguono tre distinte figure di tutore:

- La prima è quella del consigliere, cioè del docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica (in base all'art. 13 della L. 341/90). Tutti i docenti del corso sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere le mansioni di tutore in base ad un Regolamento specifico elaborato dalla Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute che prevede l'abbinamento di un Docente con un piccolo numero di studenti;
- La seconda figura è quella del docente/tutore (Tutor di primo livello), al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti. Ogni Tutor è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del corso di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi;
- Terza figura è quella del tutore dell'attività formativa professionalizzante (Tutor di secondo livello), al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività di tirocinio. Ogni Tutor è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del corso di insegnamento in relazione a quanto disposto dal Tutor di primo livello.

Articolo 9. Ordinamento didattico

1. Il CCLTLB ed il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti.

2. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento (contenuto, denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il CCLTLB propone al Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute le necessarie modifiche dell'Ordinamento.

3. L'organigramma complessivo dell'Ordinamento didattico del CL in Tecniche di Laboratorio Biomedico è allegato al presente Regolamento (Allegato 1).

Articolo 10. Attività formative

1. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica obbligatoria (core curriculum), di attività formativa professionalizzante (AFP) e di attività didattica elettiva (ADE); una quota di crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.

10.1 Lezione Ex-Cathedra - Attività didattica Frontale

Si definisce lezione ex-cathedra la trattazione di uno specifico argomento, identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo, previsto per il Corso di Laurea, effettuata da un Docente, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli studenti, regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso.

10.2 Seminario – Attività didattica Frontale

Il Seminario è un'attività didattica, che ha le stesse caratteristiche della Lezione ex-cathedra, ma è svolta, in contemporanea, da più docenti, anche di ambiti disciplinari (o competenze) diversi, e, come tale, va annotata nel registro delle lezioni. Sono riconosciute, come attività seminariali, anche le conferenze di argomenti attinenti ai contenuti dei singoli ambiti disciplinari, eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti specialistici professionalizzanti. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate anche sotto forma di videoconferenze.

10.3 Didattica Tutoriale

Le attività di didattica tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva, indirizzata ad un piccolo gruppo di studenti; tale attività didattica è coordinata da un tutore, il cui compito è quello di facilitare gli studenti, a lui affidati, nell'acquisizione di: conoscenze, abilità, modelli comportamentali e competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli, derivanti dall'analisi dei problemi attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste, per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale, di azioni (gestuali e relazionali), nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati, in laboratorio, in ambienti clinici, ecc.

Articolo 11. Attività formativa professionalizzante (tirocinio)

Durante i tre anni di corso lo Studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità.

A tale scopo, lo Studente dovrà svolgere attività formative professionalizzanti frequentando le strutture identificate dal CCLTLB e nei periodi dallo stesso definiti per un numero complessivo di CFU stabilito dal piano degli studi.

Il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo Studente l'esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale.

In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo Studente è tenuto ad operare sotto controllo diretto dei Tutori nominati ogni anno dal Consiglio del CLTLB su proposta del Direttore delle attività didattiche, che ne coordina le attività.

1. Ogni CFU prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente; per quanto attiene lo svolgimento del tirocinio professionalizzante, l'impegno orario di 25 ore di ciascun CFU viene attribuito per intero a tale attività.

2. L'attività di tirocinio, laddove possibile o praticabile viene eseguita lungo tutto l'anno accademico.

L'attività formativa complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale o a settore scientifico disciplinare affine, con consolidata esperienza professionale e didattica. Per conseguire tali finalità formative, il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute di Medicina si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.

La responsabilità della progettazione e dell'organizzazione del tirocinio è affidata al Direttore delle attività didattiche, che si avvale di Tutori appartenenti allo stesso profilo professionale o a settore scientifico disciplinare affine, con consolidata esperienza professionale e didattica, assegnati alla struttura didattica e scelti in accordo con le strutture sanitarie presso cui si svolge l'attività formativa. Nelle sedi di tirocinio inoltre sono individuati tra gli operatori dei servizi i referenti/supervisori che collaborano nella conduzione del tirocinio.

Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello studente. Al termine di ciascun Anno Accademico, una Commissione composta da un minimo di due docenti e preferibilmente anche dai tutori che hanno svolto il tirocinio in valutazione, certifica il livello di apprendimento professionale raggiunto dallo studente espresso in trentesimi.

1. Il Consiglio di Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo nel triennio di 60 CFU.
2. L'AFP deve esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi, sotto la responsabilità di un tutore e deve mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di prendere in carico la seduta analitica, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di Tecnico di Laboratorio biomedico, nei vari ruoli ed ambiti professionali.
3. L'AFP ed il suo rapporto con le altre attività formative sono coordinate dal Direttore delle attività didattiche che, in collaborazione con i tutori, pianifica e organizza il tirocinio nonché elabora il progetto formativo annuale per proporlo successivamente all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.
4. Il tutore dell'AFP può avvalersi della collaborazione di ulteriori figure tutoriali dell'AFP. Al fine di orientare ed assistere gli studenti durante il tirocinio e renderli attivamente partecipi del processo formativo per le capacità professionali, su proposta del Direttore delle attività didattiche, vengono assegnate, dal CCLTLB, funzioni di tutori di tirocinio a personale sanitario risultato idoneo. Dette funzioni sono assegnate preferibilmente con un rapporto di 1-3 studenti per tutore. Gli studenti sono tenuti ad attestare giornalmente la frequenza del tirocinio utilizzando il sistema di registrazione predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 12.- Attività didattica elettiva di tipo D (a scelta dello studente)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche elettive, ADE) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea. Il CCLTLB propone ed organizza, annualmente, l'offerta di attività didattiche elettive, realizzabili con: lezioni ex-cathedra, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei".
2. Le proposte di ADE devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle edizioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.
3. Le ADE programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività curriculari.
4. Le ADE, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità.
5. Gli studenti che intendano proporre al CCLTLB corsi ADE non rientranti nel ventaglio delle ADE offerte dal Corso di Laurea, sono tenuti a farne richiesta entro il 15 Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, il docente che si propone si assume la responsabilità dell'attività, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità con cui si propone di effettuare la verifica del profitto ed il numero di crediti di cui si richiede il riconoscimento. Le proposte saranno vagliate dalla CD ed eventualmente approvate dal Consiglio di Corso di Laurea. Non saranno validi corsi a pagamento, seguiti da parte dello studente.

6. L'attività didattica erogata dai docenti in ADE è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti e come tale viene annotata nel registro delle lezioni.

7. La frequenza alle ADE è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%. Il mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADE.

8. La quota dei CFU propria delle ADE si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADE, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.

9. Ogni seminario/corso della durata di 10 ore varrà 1 CFU. La valutazione delle singole attività didattiche elettive, svolte dallo studente, prevede "approvato/non approvato". La registrazione avviene sul libretto o su appositi moduli, che verranno fatti convalidare, a fine del corso/evento, dal docente se interno al CCLTLB o dal referente/responsabile designato dell'evento, previa presentazione di adeguato certificato di frequenza, in duplice copia, di cui una resta allo studente ed una alla segreteria studenti.

10. Il calendario delle attività didattiche elettive (ADE) viene pubblicato prima dell'inizio dell'Anno Accademico, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie.

Articolo 13 - Corso di Lingua inglese di tipo E

Il CCLTLB predispone, all'ingresso, per tutti gli studenti una prova di accertamento della conoscenza della Lingua inglese, che dà luogo all'acquisizione di 5 CFU, nel caso in cui la conoscenza sia ritenuta completamente soddisfacente per gli obiettivi del CLTLB. Nel caso sia ritenuta necessaria un'integrazione, lo studente acquisisce 2 soli crediti, se la sua conoscenza linguistica viene giudicata di livello intermedio, ed otterrà i rimanenti crediti superando un esame dopo aver seguito un corso di livello avanzato. Nel caso in cui, il livello di conoscenza, della lingua inglese, si stato giudicato del tutto insoddisfacente, lo studente acquisirà i 5 CFU, per la lingua inglese, solo dopo aver frequentato un corso di base (di 2 CFU) e il già citato corso di livello avanzato per ulteriori 3 CFU. Obiettivo di questi corsi è di consentire agli Studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici, su argomenti biomedici e di comunicare con il personale sanitario nei paesi anglofoni. La valutazione della competenza linguistica, del discente, non dà luogo a valutazione espressa in trentesimi.

Articolo 14. - Altre attività formative di tipo F

L'Ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di 9 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":

- abilità professionali (Laboratorio professionalizzante)
- abilità informatiche
- abilità linguistiche (lingue straniere diverse dall'inglese)
- abilità relazionali
- convegni, congressi, seminari
- stage formativi presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie
- attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative" proposte dallo studente, il CCLTLB si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

Gli studenti già in possesso della Patente Europea del Computer ECDL, hanno diritto al riconoscimento del modulo di Informatica (1CFU) su presentazione dell'attestato presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute. La quota di CFU eccedente viene riconosciuta come attività di tipo F in sovrannumero.

Articolo 15. Apprendimento autonomo

Il Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (non meno del 50% di ogni credito) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei Docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:

- all' utilizzo individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da Personale del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute;
- all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo Studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;
- allo studio personale, per la preparazione degli esami.

Articolo 16 Organizzazione e calendario dell' Attività Didattica

L'attività didattica, del CLID è organizzata su due semestri, che iniziano, rispettivamente: la prima settimana di ottobre e la prima settimana di marzo e terminano a: metà gennaio e fine maggio, sulla base della programmazione didattica, approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Entro il 15 settembre la Commissione Didattica definisce e rende pubblico il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esami.

Articolo 17. Frequenza al Corso di Studio

1. La frequenza all'attività didattica obbligatoria (core curriculum), all'attività didattica elettiva (ADE), alle attività integrative (AI) e alle attività formative professionalizzanti (AFP) è obbligatoria.

2. Lo studente dovrà aver acquisito al termine della sessione autunnale i CFU relativi all'anno di corso con l'eccezione di massimo due insegnamenti. In ogni caso, prima di sostenere gli esami dell'anno successivo lo studente dovrà acquisire i CFU dell'anno precedente. I CFU acquisiti relativamente alle attività "a scelta dello studente" ed all'insegnamento di Inglese non vengono conteggiati ai fini del superamento del blocco..

3. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame. Per l'acquisizione della firma di frequenza vige la regola del silenzio-assenso: è pertanto obbligo di ciascun docente comunicare al Coordinatore CLTLB eventuali superamenti del limite delle assenze.

4. Per ottenere l'attestazione di frequenza lo Studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione o seminari e il 100% delle attività professionalizzanti e tirocini. Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza negli organi accademici sono esonerati dalla frequenza delle attività formative professionalizzanti e di didattica frontale quando coincidono con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.

5. Qualora lo Studente, per gravi e documentati motivi, non abbia conseguito una frequenza pari o maggiore al 75% delle ore, è facoltà dei Docenti svolgere attività didattica atta al recupero delle ore perdute a titolo gratuito. Comunque a tali attività non saranno ammessi Studenti che abbiano maturato frequenze minori del 50% delle ore di attività formative programmate per più di due moduli di insegnamento nell'arco dell'anno di corso.

6. Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo Anno Accademico viene

iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione. È consentita la ripetizione dello stesso anno di corso al massimo per due volte.

7. Il CLTLB dell'Università degli Studi di Trieste non consente la frequenza a studenti part-time

Articolo 18. Verifica dell'apprendimento, acquisizione dei CFU e calendarizzazione degli esami di profitto

1. Il numero complessivo massimo degli esami è 19, pari al numero degli insegnamenti ufficiali indicati dall'Ordinamento nei tre anni di corso oltre l'esame di laurea escluse le verifiche delle attività formative scelte dallo studente e le verifiche della conoscenza della lingua inglese. Ogni Insegnamento dà luogo ad un unico esame e deve essere completato, di norma, in tutti i suoi moduli all'interno dello stesso appello. Ogni studente può sostenere l'esame dell'Insegnamento presentandosi ad uno solo degli appelli previsti per ogni sessione di esami, salvo diverso parere da parte della Commissione d'esame. Per gli studenti in corso non sono consentiti appelli d'esame durante i periodi di svolgimento delle lezioni. Gli studenti ripetenti possono sostenere appelli di esame durante i periodi di svolgimento delle lezioni, purché in regola con le frequenze, in base alla disponibilità dei docenti, che possono stabilire un appello straordinario.
2. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode, per gli esami (intendendosi l'esame superato qualora lo studente consegua una votazione minima non inferiore a 18/30) mentre la valutazione è in centodecimi con eventuale lode per la prova finale. Gli esami di profitto possono prevedere più fasi, anche scritte o pratiche, sia simulate che cliniche. Per quanto concerne l'acquisizione dei CFU relativi alla lingua inglese, il giudizio relativo all'approvazione o meno dell'esame è espresso come "approvato/non approvato".
3. La verifica del profitto alle ADE dà luogo ad una valutazione di "approvato/non approvato" ed è effettuata da una Commissione costituita dai Docenti responsabili dell'ADE stessa. Le modalità di tale verifica sono scelte dai docenti a seconda della tipologia dell'ADE ed approvate dal Consiglio di Corso di Laurea e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame.
4. Durante il tirocinio, il Direttore delle attività didattiche, in collaborazione con i Tutori e i referenti/supervisor, promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su apposite schede di valutazione, compilate dai Tutori e/o dai referenti/supervisor, tese a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. Tali valutazioni riguarderanno diversi aspetti dell'attività di tirocinio e saranno diversificate per il primo, secondo e terzo anno in base alle rispettive competenze. Le votazioni ottenute concorreranno a determinare il voto dell'esame annuale di tirocinio. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da un'apposita Commissione d'esame dell'AFP, presieduta dal Direttore delle attività didattiche. Nel formulare il giudizio di esame tale Commissione utilizzerà i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, che concorreranno al voto finale fino a un massimo di 15/30, da prove pratiche, da colloqui e/o da test scritti, che concorreranno a determinare il voto finale per i restanti 15/30. Il risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad un voto espresso in trentesimi. Per essere ammesso al tirocinio dell'anno successivo lo Studente deve aver superato gli esami di Insegnamento del SSD del profilo specifico (MED/46) e l'esame di tirocinio

dell'anno precedente. L'ammissione all'esame di tirocinio è necessaria la frequenza del monte ore totale previsto per l'anno di corso.

5. Il Consiglio di Corso di Laurea stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori degli Insegnamenti, la composizione delle relative Commissioni. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento.
6. Negli Insegnamenti composti da più Moduli il voto è unico e viene calcolato in base alla media ponderata.
7. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L'esame ha comunque carattere complessivo e come tale, per il suo superamento, va svolto nella sua interezza.
8. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
9. Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi:
 - 1^a sessione 15.01 - 28.02;
 - 2^a sessione 01.06 - 31.07;
 - 3^a sessione 01.09 - 30.09.

Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella Programmazione didattica. Per ciascuna sessione devono essere previsti almeno 2 appelli a non meno di 15 giorni di distanza. Per gli studenti ripetenti, possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame ai quali non si applica il principio della non sovrapposizione degli esami e dell'attività didattica ufficiale.

10. Le date degli appelli vengono ufficializzati almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico e devono essere svolte, di norma, nelle ore pomeridiane per non interferire con un eventuale tirocinio professionalizzante.
11. Iscrizione agli esami e registrazioni dei voti, vanno eseguite on-line sul sito Intranet dell'Università.
12. I CFU delle attività formative professionalizzanti vengono acquisiti previo superamento dell'esame annuale di tirocinio, da svolgersi esclusivamente nel mese di settembre del rispettivo anno accademico, in cui possono essere previsti 2 appelli a non meno di 15 giorni di distanza. E' possibile per studenti particolarmente meritevoli che potrebbero fruire di agevolazioni o borse di studio, su loro richiesta motivata al Direttore delle attività didattiche, eseguire una seduta anticipata dell'esame finale di tirocinio anche a fine giugno, a conclusione dei tirocini previsti per quell'anno. Lo studente che non abbia le condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente purché non contrasti la norma di non iscriversi allo stesso anno di corso per più di due volte.
13. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, su indicazione della Commissione Didattica e sono composte da almeno due Membri: il titolare del Corso di Insegnamento (o il Coordinatore dell'insegnamento) o uno dei titolari, nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di Presidente di Commissione, ed un altro Docente o Ricercatore o Titolare di insegnamento del medesimo corso o di Disciplina affine o un cultore della materia, nominato dal Consiglio di Dipartimento. Devono essere anche previsti due supplenti, scelti tra i titolari di insegnamento del Corso di Insegnamento o fra i Titolari di insegnamento in materie affini. La commissione giudicatrice è presieduta, di norma, dal Coordinatore di Insegnamento. Nel caso di assenza di uno o più componenti della Commissione giudicatrice alla data di un appello d'esame, il Coordinatore di Insegnamento, in qualità di Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa. In caso di assenza del titolare dell'insegnamento, le funzioni di

Presidente possono essere affidate, dalla Commissione Didattica ad altro Docente (come da comma 7 art.20 del Regolamento didattico di ateneo).

- 14 I Presidenti della Commissione d'Esame dei singoli Insegnamenti sono tenuti alla verbalizzazione on-line degli esami alla fine di ogni appello e all'eventuale invio della documentazione cartacea alla ripartizione studenti.

Articolo 19. Iscrizione agli anni successivi

1. Lo studente dovrà aver acquisito al termine della sessione autunnale i CFU relativi all'anno di corso con l'eccezione di massimo due insegnamenti. In ogni caso, prima di sostenere gli esami dell'anno successivo lo studente dovrà acquisire i CFU dell'anno precedente. I CFU acquisiti relativamente alle attività "a scelta dello studente" ed all'insegnamento di Inglese non vengono conteggiati ai fini del superamento del blocco.
2. Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal piano di studio, non abbia superato il blocco di cui al punto 1, viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di ripetente/fuori corso, senza obbligo di frequenza.
3. Lo studente può ripetere lo stesso anno di corso per non più di due volte e complessivamente non può ripetere più di tre anni di corso pena la decadenza. Lo studente per gravi ed esplicitati motivi può chiedere la "sospensione" temporanea del percorso formativo. Al termine di tale periodo la CD valuta la non obsolescenza dei crediti dello studente "sospeso" che intende riprendere gli studi ed indica gli esami che eventualmente deve sostenere nuovamente.
4. Lo studente dovrà aver superato l'esame di Tirocinio.

Articolo 20. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

1. Gli studi compiuti presso Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di altre sedi universitarie italiane nonché i crediti in queste conseguiti possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso con delibera del Consiglio di Corso di Laurea, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CL Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università degli Studi di Trieste, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati. Il Consiglio di Corso di Laurea affida l'incarico alla Commissione Didattica di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati e, dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio di Corso di Laurea dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei due anni di corso successivi al primo, adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di due Insegnamenti all'atto della richiesta di trasferimento. I CFU acquisiti relativamente alle attività "a scelta dello studente" ed il corso integrato di Inglese non vengono conteggiati ai fini del superamento del blocco. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato.
2. Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti, possono essere riconosciuti con delibera del Consiglio di Corso di Laurea, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati e previo superamento dell'esame di ammissione.
3. Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico di paesi extra-comunitari, il Consiglio di Corso di Laurea affida l'incarico alla Commissione Didattica di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d'origine, previo superamento dell'esame di ammissione. Sentito il parere della Commissione, il

Consiglio di Corso di Laurea riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.

4. I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università, previo superamento dell'esame di ammissione, possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, affidato ad una analisi alla Commissione Didattica che ha il compito di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati e in caso positivo ne definisce il numero di crediti riconosciuti e lo trasmette al CCLTLB che delibera la corrispondenza con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CL in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

Articolo 21. Riconoscimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico conseguita presso Università estere

1. La laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio di Corso di Laurea impegna la CD a:

- a. accertare l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Istituzione di origine;
- b. esaminare il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.
- c. Accertare la conoscenza della lingua italiana.

2. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio di Corso di Laurea dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo due Insegnamenti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

Articolo 22. Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Lo studente ha la disponibilità di 4 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea presso strutture universitarie, aziendali e di ricerca.

2. Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere superato con esito positivo tutti gli esami previsti, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio, e averne acquisito i rispettivi crediti. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento Didattico di Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute disciplina, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto (tesi), il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.

Articolo 23. Prova Finale - Esame di Laurea

Il Regolamento Didattico di Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute disciplina le modalità della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale.

1 La prova finale si compone di:

a) In una prova tecnico-pratica, svolta nel laboratorio di analisi cliniche, microbiologia, istocitopatologia e immunotrasfusionale, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale, ampiamente sperimentate nel corso dei tirocini.

b) Stesura, svolta autonomamente, di un elaborato scritto di tesi e sua dissertazione, relativo ad un argomento di specifico interesse professionale che dimostri l'acquisizione, nell'ambito del Corso di Laurea, di specifiche competenze per l'attività di ricerca e specifiche competenze per l'illustrazione dei dati ottenuti e la relativa discussione.

2 La prova finale, di cui al comma 1 è organizzata annualmente, con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute in due sessioni, definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre- novembre e la seconda in marzo-aprile.

3 La prova finale ha valore di esame di Stato Abilitante alla Professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico .

4 L'elaborato (di cui al precedente c.1, lett.b) può essere redatto in lingua inglese ma in tal caso, deve essere accompagnata da una breve relazione in lingua italiana.

5 Allo studente laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo un modello approvato dal Dipartimento.

6 Per essere ammesso a sostenere l'esame finale di laurea, lo Studente deve:

- aver regolarmente frequentato tutti gli Insegnamenti per un monte ore non inferiore al 75% , in relazione al monte ore totale di ogni Insegnamento e almeno il 50% per ogni Modulo;
- aver superato tutti i relativi esami di profitto;
- aver completato, con una frequenza del 100%, tutti i tirocini previsti ed aver superato tutti gli esami annuali di tirocinio;
- aver ottenuto, complessivamente, 180 CFU, articolati in 3 anni di corso;
- aver presentato alla Segreteria del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico il progetto tesi secondo le modalità ed i tempi resi noti nella programmazione didattica ed indicativamente non meno di otto mesi prima della sessione di laurea prevista;
- aver riconsegnato alla segreteria del Corso di Laurea tutti i materiali (libri, sussidi didattici, chiavi degli armadietti ecc.) che gli sono stati assegnati nel corso di studi;
- aver consegnato alla segreteria del Corso di Laurea il libretto di tirocinio e l'eventuale supporto elettronico attestante i contenuti di tirocinio effettuati;
- aver presentato alla segreteria Studenti in tempo utile, la domanda al Magnifico Rettore per sostenere l'esame finale di Laurea;
- aver consegnato alla segreteria Studenti il libretto degli esami almeno 20 giorni prima e la tesi, firmata dal relatore, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame finale.

7 L'esame finale – viene sostenuto dinanzi ad una Commissione composta da non meno di sette e non più di undici membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, e comprende oltre al Coordinatore del Corso ed al Direttore delle attività didattiche (membri di diritto) almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con apposito decreto del Ministro della Salute. Possono, altresì, far parte delle Commissioni giudicatrici, della prova finale, anche altre figure della docenza, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 25 del regolamento didattico di Ateneo. Le date delle sedute sono comunicate con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute che possono inviare esperti , come rappresentanti , alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità

dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare potere sostitutivo.

8 Per il conseguimento della Laurea, è prevista la presentazione di una tesi sperimentale oppure di una tesi compilativa, elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un docente-relatore membro del CCLTLB (a prescindere da quale ruolo appartenga). Tutta la Commissione di Laurea agisce da controrelatore, durante la discussione della tesi.

La valutazione positiva della prima prova (prova pratica) è condizione indispensabile affinché lo studente sia ammesso alla seconda prova. In caso di valutazione negativa nella prima prova (prova pratica), lo studente non potrà essere ammesso alla seconda prova (discussione di una dissertazione scritta).

In accordo con la vigente normativa (D.I.19/02/2009, art.7), le due prove debbono essere contestualmente sostenute nella medesima sessione di esame in due giornate distinte.

A determinare il voto finale di laurea, espresso in centodecimi (minimo 66/110, massimo 110/110), concorrono i seguenti parametri valutativi:

Tesi sperimentale, da 0 a 5 punti; Tesi compilativa, da 0 a 3 punti.

Prova pratica, fino a 4 punti, (dove 0 è uguale a insufficiente ; 1 è uguale a sufficiente; 2 è uguale a buono; 3 è uguale a molto buono e 4 è uguale a ottimo)

Media ponderata sui CFU delle votazioni conseguite nei diversi insegnamenti, tenendo conto anche dei CFU di tirocinio aumentata (per un massimo di 4 punti), sulla base del numero di lodi conseguite (da 2 a 4 lodi: 1 punto; maggiori di 5 lodi: 2 punti) e delle esperienze alle estero (tipo Erasmus: 1 punto: più di 3 mesi: 2 punti) e ridotta (per un massimo di 4 punti), di 1 punto per ogni anno ripetuto e di 1 punto nel caso di più di 2 voti inferiori o uguali a 23/30.

In caso di eccellenza, quando la somma della media ponderata dei voti riportati negli esami e la valutazione dalla Commissione raggiunga o superi i 110 centodecimi e nel curriculum sia presente almeno 1 lode, la Commissione può attribuire, la valutazione finale di 110/110 e lode.

Per gli studenti particolarmente brillanti si può prevedere una certificazione di merito.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di chiedere ad ogni singolo relatore, anche se non presente in Commissione di partecipare alla discussione della tesi presentata dal proprio candidato.

Tutti i Docenti, appartenenti al CCLTLB possono essere relatori di tesi e far parte delle Commissioni delle tesi di Laurea.

Articolo 24. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

1. La didattica viene valutata dagli studenti, mediante compilazione di questionari, sia sul corso, sulla materia specifica, sia sul docente. Nei questionari di valutazione lo studente può anche dare suggerimenti per il miglioramento del corso. Per la valutazione dell'efficienza ed efficacia della didattica, la CD si attiene a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

2. CL in Tecniche di Laboratorio Biomedico è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti,
- il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Consiglio di Corso di Laurea,
- la *performance* didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti,
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi,
- *l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti,*

- il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.
3. Consiglio di CLTLB, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*.
 4. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in CCLTLB e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.
 5. Il CCLTBM programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

Articolo 25. Mobilità Internazionale degli Studenti

I CFU conseguiti, dopo idonea verifica, sia preventiva che ex-post, durante i periodi di studio, trascorsi dallo Studente, nell'ambito di programmi ufficiali di scambio dell'Ateneo (Socrates/Erasmus, accordi bilaterali), vengono riconosciuti, dal CCLTLB, in conformità con gli accordi didattici tra l'Università di Trieste e l'Università ospitante, stabiliti preventivamente dal Responsabile per gli scambi interuniversitari (designato dal CCLTLB e/o responsabile Erasmus). La votazione viene definita da apposte tabelle di conversione.

Il CCLTLB favorisce le attività di studio in Paesi Esteri incentivando i programmi ufficiali (Erasmus, Socrates) in accordo con i programmi di scambio dell'Università di Trieste.

Agli Studenti che avranno fruito nel corso degli Studi di un periodo all'estero da 1 a 6 mesi (anche non continuativi) verrà riconosciuto in sede di attribuzione del punteggio di Laurea da 1 a 2 punti aggiuntivi come descritto nell'articolo 23 comma 8 del presente regolamento.

Articolo 26. Formazione pedagogica del Personale docente e tutor

L'Università organizza periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per il personale Docente di ogni livello.

I tutor partecipano ad attività di formazione continua su aspetti di metodologia formativa, anche finalizzati all'acquisizione di ECM.

Articolo 27. Sito Web

Il Corso di Laurea utilizzando le risorse e competenze informatiche del Dipartimento, predisponde un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

Articolo 28. Diploma supplement

Tenendo presente l'art. 11 comma 8 del D.M. 509/99 in materia di autonomia didattica ed il Regolamento Didattico di Ateneo, il CL si impegna a rilasciare come supplemento alla fine del corso di studio un certificato che riporta secondo modelli conformi a quelli adottati dai corsi europei le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Articolo 29. Modifica del Regolamento didattico

Il presente Regolamento di norma confermato con cadenza annuale, può essere modificato dal CCLTLB a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta della CD o di almeno un terzo degli aventi diritto.

ALLEGATO 1: Ordinamento Didattico Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Attività di base

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Scienze propedeutiche	FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) INF/01 Informatica ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche M-PSI/01 Psicologia generale MED/01 Statistica medica	8	10	8
Scienze biomediche	BIO/09 Fisiologia BIO/10 Biochimica BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/13 Biologia applicata BIO/16 Anatomia umana BIO/17 Istologia MED/03 Genetica medica MED/04 Patologia generale MED/05 Patologia clinica MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica	11	24	11
Primo soccorso	BIO/14 Farmacologia MED/09 Medicina interna MED/18 Chirurgia generale	3	6	3
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22:		22		

Totale Attività di Base	22 - 40
--------------------------------	---------

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica MED/03 Genetica medica MED/04 Patologia generale MED/05 Patologia clinica MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica MED/08 Anatomia patologica MED/09 Medicina interna MED/15 Malattie del sangue MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali	40	50	30
Scienze medico-chirurgiche	BIO/14 Farmacologia MED/05 Patologia clinica MED/08 Anatomia patologica MED/17 Malattie infettive	2	6	2
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia MED/42 Igiene generale e applicata MED/43 Medicina legale MED/44 Medicina del lavoro MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/50 Scienze tecniche mediche applicate	2	6	2
Scienze interdisciplinari cliniche	MED/06 Oncologia medica MED/12 Gastroenterologia MED/13 Endocrinologia MED/15 Malattie del sangue MED/35 Malattie cutanee e veneree MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia	4	8	4
Scienze umane e psicopedagogiche	M-PSI/01 Psicologia generale MED/02 Storia della medicina	2	3	2
Scienze interdisciplinari	ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica L-LIN/01 Glottologia e linguistica SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	2	3	2
Scienze del management sanitario	IUS/07 Diritto del lavoro M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/06 Economia applicata SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale	2	3	2
Tirocinio differenziato per specifico profilo	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio	60	60	60
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104:		114		

Totale Attività Caratterizzanti	114 - 139
--	-----------

Attività affini

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Attività formative affini o integrative	VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale	1	2	.

Totale Attività Affini	1-2
-------------------------------	-----

Altre attività

ambito disciplinare	CFU	
A scelta dello studente	6	
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)	Per la prova finale	4
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	5
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)	Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.	6
	Laboratori professionali dello specifico SSD	3
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d		

Totale Altre Attività	24 - 24
------------------------------	---------

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo	180
Range CFU totali del corso	161 - 205